

Legge regionale 15 novembre 1988, n. 57 (BUR n. 67/1988)

**INTERVENTO DELLA REGIONE NEL POLO INFORMATIVO
AGRICENTER E DIRETTIVE ALL'E.S.A.V. PER LA
PARTECIPAZIONE.**

Art. 1

1. Al fine di favorire lo sviluppo dell'agricoltura regionale nell'ambito degli interventi di sostegno al comparto agro-alimentare-industriale, la Regione promuove la costituzione di un "polo informativo agricolo" tramite l'Agricenter della Fiera di Verona.

2. L'E.S.A.V. è lo strumento operativo incaricato di partecipare a società di gestione dell'Agricenter, nel quale potrà assumere per sé o per gli altri enti quote azionarie fino a un massimo del 49%.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è concesso all'E.S.A.V. un contributo di lire 5 miliardi.

4. La partecipazione dell'E.S.A.V. dovrà assicurare la presenza del sistema cooperativo e delle imprese del comparto agro-alimentare.

Art. 2

1. In sede di legge di bilancio la Regione potrà adeguare l'assegnazione annuale ordinaria e/o straordinaria dell'ESAV in ragione dei fabbisogni per la quota afferente alla gestione dell'Agricenter e alle attività dell'ESAV.

Art. 3

1. All'onere di 5 miliardi derivante dalla attuazione della presente legge, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal "Fondo globale spese di investimento per ulteriori programmi di sviluppo"-partita n. 24 - di cui al cap. 80230 del bilancio per l'esercizio finanziario 1988, e contemporanea istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio del medesimo esercizio del cap. 12510 denominato "Intervento della Regione per lo sviluppo del polo informativo Agricenter" con lo stanziamento di lire 5.000.000.000 per competenza e per cassa.